



**ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

ORDINANZA N. 10 DEL 09/08/2021

PORTO DI ANCONA

**TEMPORANEA OCCUPAZIONE SUOLO DEMANIALE PER INTERVENTO URGENTE SU
INFISSI PROSPICIENTI VIA BANCHINA DA CHIO - 11 AGOSTO**

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTO** il D.M. 05 Luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile notificato a questa Autorità in data 06/07/2021, recante nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** il D.M. 05 Luglio 2021, a mente del quale il Commissario straordinario esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art. 8 della L. 28/01/1994 n. 84;
- VISTA** la richiesta della Direzione della Banca d'Italia, sede di Ancona acquisita al prot. n. ARR-9665-22_07_2021, e relative integrazioni acquisite, da ultimo, al prot. n. ARR-10268-05_08_2021, avente ad oggetto la domanda di temporaneo utilizzo di un tratto di suolo



demaniale marittimo di circa mq. 21,00 prospiciente la facciata di Via Banchina da Chio, nella giornata dell'11 Agosto p.v. dalle ore 8.00 alle ore 15.00, occupando parte della carreggiata con un mezzo di sollevamento su autocarro per l'esecuzione di intervento urgente di siliconatura e trattamento del marmo con prodotto protettivo su n. 9 infissi prospicienti la viabilità summenzionata.

RITENUTO

di dover provvedere nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità;

VISTI

gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Nella giornata di mercoledì 11 Agosto 2021 dalle 08.00 alle ore 15.00, nel tratto di carreggiata di Via Banchina da Chio, prospiciente la facciata del fabbricato sede della Banca d'Italia, per una porzione di mq. 21,00, sarà destinata alla esecuzione di attività di un intervento urgente di siliconatura e trattamento del marmo con prodotto protettivo su n. 9 infissi, quali parti del fabbricato sede di Banca D'Italia.

Le suddette attività saranno svolte dalla ditta "I.R.E. di Vaccarini Maria", corrente in Ancona (AN), Via Gino Tommasi n. 20, P.IVA 00938240421, mediante il mezzo di sollevamento targato CW998MN.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art. 2

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte degli addetti alle attività:

- le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di igiene e sanità pubblica, ivi compreso il rispetto delle attuali misure di contenimento del virus ed eventuali modifiche che saranno comunicate dagli Enti competenti;
- la ditta incaricata dell'esecuzione delle lavorazioni dovrà garantire, senza soluzione di continuità e per tutta la durata dell'occupazione di parte della carreggiata della viabilità portuale, la presenza di minimo n. 2 movieri che garantiscano l'attuazione di un senso unico alternato, nonché l'apposizione di apposita segnaletica temporanea in conformità alle vigenti norme legislative di cui, in particolare, si richiamano il Codice



- della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione, nonché il D. Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori;
- in presenza delle operazioni di sbarco provenienti dalla facility 2B le lavorazioni dovranno temporaneamente interrompersi al fine di limitare i rischi interferenziali con il traffico di mezzi pesanti provenienti dal varco denominato V2;
 - in presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, la Scrivente Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere temporaneamente e/o definitivamente la validità del presente provvedimento fornendo le motivazioni del caso.
 - dovrà essere garantito il transito di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza lungo la viabilità portuale, nonché garantire un passaggio alternativo ai pedoni in transito lungo il marciapiede di che trattasi;
 - a cura della ditta esecutrice dei lavori dovrà essere garantita l'immediata pulizia degli spazi utilizzati, nonché la rimozione delle attrezzature utilizzate;
 - è fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti.

Art. 3

Il richiedente Istituto e la società individuata per lo svolgimento delle attività di cui sopra assumono formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, l'Autorità di Sistema da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO all'uopo acquisita.

La Ditta incaricata, prima dell'avvio degli interventi di che trattasi, comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile contattabile in caso di necessità.

Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale.

<https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per gli illeciti previsti dal Codice della Strada in quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi.

Ancona, 09 AGO. 2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Amm. Giovanni Pettorino

